CAMERA DEI DEPUTATI N. **2989**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'istituzione di un sistema nazionale armonizzato di identificazione ai fini della raccolta differenziata dei rifiuti urbani

Presentata il 26 giugno 2026

Onorevoli Colleghi ! – La raccolta differenziata dei rifiuti urbani costituisce uno strumento fondamentale per la tutela dell'ambiente, la salvaguardia delle risorse naturali, la riduzione delle emissioni climalteranti e lo sviluppo dell'economia circolare, rappresentando uno degli elementi cardine delle politiche ambientali dell'Unione europea e della Repubblica italiana.

L'Unione europea, attraverso la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, ha rafforzato il principio della gerarchia dei rifiuti, individuando nella prevenzione, nel riutilizzo, nel riciclaggio e nel recupero di materiale gli strumenti prioritari per la transizione verso un modello economico sostenibile, efficiente nell'utilizzo delle risorse e orientato alla progressiva riduzione della quantità di rifiuti da conferire in discarica.

Il piano d'azione dell'Unione europea per l'economia circolare e il *Green Deal* europeo individuano, inoltre, nel miglioramento della qualità della raccolta differenziata il presupposto indispensabile per incrementare il riciclo effettivo dei materiali, ridurre la contaminazione delle frazioni riciclabili e favorire la realizzazione di un mercato delle materie prime seconde sempre più efficiente.

In tale contesto, la normativa europea, e in particolare la direttiva (UE) 2018/851 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, ha fissato obiettivi sempre più ambiziosi di aumento della percentuale dei rifiuti urbani da avviare al riutilizzo e al riciclaggio, prevedendo il raggiungimento della quota del 55 per cento entro il 2025, del 60 per cento entro il 2030 e del 65 per cento entro il 2035. Tali obiettivi richiedono non solo l'incremento quantitativo della raccolta diffe-

renziata, ma soprattutto un costante miglioramento della qualità dei materiali raccolti separatamente, condizione indispensabile per il loro effettivo avvio al riciclo.

L'Italia rappresenta oggi una delle realtà europee maggiormente impegnate nella gestione sostenibile dei rifiuti urbani. Secondo gli ultimi dati ufficiali raccolti dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel Rapporto rifiuti urbani 2025, riferito all'anno 2024, la raccolta differenziata ha raggiunto il 67,7 per cento della produzione nazionale dei rifiuti urbani, mentre oltre il 72 per cento dei comuni italiani ha già superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata prevista dalla normativa nazionale. Tali risultati testimoniano il significativo impegno profuso dalle amministrazioni locali, dai gestori del servizio e dai cittadini.

Permane, tuttavia, una marcata eterogeneità nelle modalità di identificazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti urbani: denominazioni e simboli identificativi dei materiali, colori dei contenitori e modalità informative variano frequentemente da comune a comune e, talvolta, anche tra i gestori operanti nel medesimo ambito territoriale.

Questa frammentazione determina disorientamento nei cittadini, negli studenti, nei lavoratori e nei turisti che quotidianamente si spostano nel territorio nazionale; aumenta gli errori di conferimento; riduce la qualità della raccolta differenziata; incrementa i costi di selezione del materiale presso gli impianti; limita la qualità delle materie prime seconde ottenute dal riciclo e rende più complessa la realizzazione di campagne informative nazionali.

Numerosi studi di settore evidenziano come la chiarezza delle informazioni e l'uniformità della comunicazione rappresentino elementi determinanti per migliorare la qualità della raccolta differenziata e ridurre la presenza di frazioni estranee nei materiali destinati al recupero, con conseguenti benefici ambientali, economici e gestionali per l'intera filiera dell'economia circolare.

La presente proposta di legge non vuole intervenire sull'organizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, che continua a essere disciplinata dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e che rimane integralmente attribuita ai comuni, agli enti territorialmente competenti e ai soggetti affidatari del servizio.

Restano pertanto ferme le competenze concernenti l'organizzazione del servizio, le modalità di raccolta, il sistema porta a porta o stradale, la frequenza dei conferimenti, la tipologia dei contenitori, la tariffazione, le modalità di affidamento e ogni altro profilo gestionale previsto dalla legislazione vigente.

L'intervento normativo mira a introdurre esclusivamente un principio di armonizzazione nell'identificazione delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti urbani, rinviando a un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), la definizione delle regole tecniche concernenti esclusivamente:

la denominazione uniforme nonché i colori e i simboli identificativi delle principali frazioni della raccolta differenziata;

le modalità uniformi di comunicazione istituzionale ai cittadini.

L'adeguamento alla normativa da parte dei comuni e dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani sarà effettuato progressivamente in occasione del naturale rinnovo della cartellonistica, della segnaletica e delle attrezzature già previsto nei cicli ordinari di sostituzione, senza imporre la sostituzione anticipata dei contenitori ancora pienamente funzionali e senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La presente proposta di legge intende pertanto favorire una maggiore uniformità della raccolta differenziata nel territorio nazionale, semplificare il rap-

porto tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, migliorare la qualità della raccolta differenziata, sostenere il raggiungimento degli obiettivi europei di riciclaggio e rafforzare ulteriormente il contributo dell'Italia allo sviluppo dell'economia circolare, nel pieno rispetto dell'autonomia organizzativa dei comuni e dei princìpi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti dall'ordinamento vigente.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Modifica all'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. All'articolo 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« *2.1*. Nell'ambito della gestione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani i comuni assicurano il rispetto di regole nazionali uniformi relative alla denominazione delle principali frazioni merceologiche e alla simbologia identificativa dei rifiuti medesimi nonché alla colorazione dei relativi contenitori, secondo quanto previsto dall'articolo 205.1 del presente decreto ».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 205.1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152)

1. Dopo l'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente:

« Art. 205.1. – *(Sistema nazionale armonizzato di identificazione della raccolta differenziata) – 1*. Al fine di garantire uniformità, semplicità e chiarezza nelle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nel territorio nazionale, è istituito il Sistema nazionale armonizzato di identificazione della raccolta differenziata.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e l'Associazione nazionale dei comuni Italiani, è adottato il di-

sciplinare tecnico nazionale della raccolta differenziata.

3. Il disciplinare di cui al comma 2 definisce esclusivamente:

a) la denominazione uniforme nonché la simbologia identificativa delle principali frazioni merceologiche e il colore dei relativi contenitori;

b) le modalità uniformi della comunicazione istituzionale ai cittadini.

4. Restano ferme le competenze dei comuni e dei soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani relative all'organizzazione del servizio medesimo, alle modalità di conferimento, ai sistemi di raccolta, alla frequenza di svolgimento dei servizi, alla determinazione della tariffa e a ogni altro profilo organizzativo non disciplinato dal presente articolo.

5. Il disciplinare di cui al comma 2 può essere aggiornato secondo le modalità di cui al medesimo comma 2 ».

Art. 3.

(Adeguamento degli strumenti e delle attrezzature impiegati nella gestione dei rifiuti urbani)

1. I comuni e i soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti urbani provvedono all'adeguamento della segnaletica, del materiale informativo e dei simboli identificativi delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti oggetto di raccolta differenziata in occasione del rinnovo o della sostituzione programmata delle attrezzature successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. La presente legge non comporta l'obbligo di sostituzione anticipata di contenitori, cassonetti, segnaletica o altre attrezzature integri e comunque ancora funzionali alla gestione della raccolta di rifiuti urbani.

2. L'adeguamento è effettuato entro cinque anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 2 dell'articolo 205.1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dall'articolo 2 della presente legge.

Art. 4.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 5.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PAGINA BIANCA



19PDL0203070